

## 2. Tra letteratura e diritto: strategie familiari e legami parentali in età tardoantica

Salvatore Puliatti

DOI – 10.7359/764-2016-puli

ABSTRACT – The study focuses on the debate on the Christian inbreeding, admitted in the Roman tradition since 3<sup>rd</sup> degree of kinship. These unions are prohibited from Theodosius legislation for the strong influence of Bishop Ambrose and his arguments. The same arguments are then repeated and reconsidered by authors such Augustine and Cassiodorus.

KEYWORDS – Ambrose, Cassiodorus, inbreeding, legislation, Theodosius. Ambrogio, Cassiodoro, legislazione, Teodosio, unioni tra consanguinei.

Sul tema dei rapporti fra letteratura, intesa come prodotto intellettuale nel suo complesso, e diritto i numerosi studi condotti si sono indirizzati secondo due distinte linee di ricerca. Da un lato si è dato rilievo ai riflessi del diritto nell'opera degli scrittori sicché se ne è sufficientemente accertato l'influsso esercitato su tali opere, consentendo di cogliere le reazioni di adesione o polemica intorno al contenuto e agli effetti delle norme promulgate<sup>1</sup>. Dall'altro si sono indagate le sollecitazioni dirette e indirette della letteratura o, per dir meglio, dei letterati sulla formazione delle leggi ricercando non solo quelle che qualche studioso<sup>2</sup> ha definito gli «stimoli»

---

<sup>1</sup> In questa direzione si è sviluppato un ampio filone di ricerche che in particolare per il Tardoantico ha portato, nel quadro delle iniziative promosse dall'Accademia romanistica costantiniana, alla realizzazione di alcuni quaderni di Materiali per una Palinogenesi delle Costituzioni Tardoimperiali, tra i quali si segnala per la specifica attinenza alla tematica qui affrontata il 4° contributo: *Normativa imperiale e diritto romano negli scritti di S. Ambrogio. Epistulae - De Officiis - Orationes funebres* (Sargenti - Siola 1991). Precedente di rilievo di tale impostazione è offerto dal vasto sebbene incompiuto spoglio di G. Rotondi (Rotondi 1922, 490-582) cui più di recente si ricollega una nutrita serie di contributi, tra i quali si segnalano per la particolare attenzione rivolta alle tematiche indicate quelli di J. Gaudemet (Gaudemet 1978, 7-166), P. Silli (Silli 1983, 157-162; Silli 1995, 341-346) e G. Barone Adesi (Barone Adesi 1995, 391-399).

<sup>2</sup> Gaudemet 1978, 7.

interni che il legislatore individua a giustificazione delle leggi in consonanza o in coincidenza con il pensiero degli scrittori; bensì le «sollecitazioni» dirette, le *suggestiones* che il legislatore riceve dai letterati o dagli scrittori per creare un determinato provvedimento<sup>3</sup>.

Tra i Padri della Chiesa particolare valore riveste il caso di S. Ambrogio, il quale sotto entrambi i profili presenta caratteri di singolarità nella storia della patristica perché non si è limitato a predisporre il sostrato ideologico su cui, per alcuni aspetti, poggia l'attività normativa del legislatore del suo tempo; né, come in genere hanno fatto gli storici per lo più religiosi, si è limitato a un'operazione memoriale col citare disposizioni adottate dal potere; ma si propone come testimone privilegiato il cui apporto ha bensì esercitato una vera e propria azione di stimolo, orientando le scelte del legislatore. S. Ambrogio è stato, insomma, supporto efficace e interessato all'azione normativa anche in forza della sua ideologia, che concepisce l'autorità episcopale come la più idonea a riflettere le istanze morali e sociali, in quanto difensore della Chiesa ed esponente della realtà locale nella multiformità dei suoi concreti bisogni<sup>4</sup>.

Dai natali illustri, appartenente a famiglia di antica nobiltà senatoria, Ambrogio, com'è noto, era rimasto fortemente legato alla vita dell'Impero dal suo passato di alto funzionario prima della sua nomina a vescovo di Milano, avvenuta sul finire del 373<sup>5</sup>. È nota l'influenza esercitata su Grazia-

---

<sup>3</sup> In questa direzione oltre la ben nota opera di B. Biondi, *Il diritto romano cristiano* (Biondi 1952-1954), costituisce pur sempre punto di riferimento ai fini di ricostruire l'influenza del pensiero cristiano sul diritto romano e di questo sul diritto della Chiesa il saggio di J. Gaudemet, *La formation du droit séculier et du droit de l'Église au IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècle*, (Gaudemet 1979, 177-222).

<sup>4</sup> Quel ruolo il vescovo ha assunto come effetto di un preciso radicamento nel territorio inteso come complesso di esperienza umana e di realtà sociale, che lo propone sotto la veste «politica» di difensore dei diritti ecclesiali e privati. Sintesi efficace delle idee religiose e del pensiero politico di Ambrogio in specie nei riguardi del potere imperiale in M. Sordi, *L'impero romano-cristiano al tempo di Ambrogio*, Milano 2000, in part. 20-42.

<sup>5</sup> Nella figura di Ambrogio, proprio per la sua appartenenza alla nobiltà senatoria, la formazione tradizionale acquisita nella conoscenza di Virgilio e Cicerone e il ruolo rivestito di funzionario imperiale, sembra riflettersi e sintetizzarsi efficacemente l'incontro tra il «vecchio», incarnato dall'Impero con la sua cultura e le sue tradizioni religiose, e il «nuovo» rappresentato dall'emergere della dottrina cristiana. Ma nel contrasto tra le due realtà Ambrogio rifiuta la visione tradizionale secondo cui la potenza di Roma era dovuta al rispetto delle sue tradizioni e all'ossequio alle divinità tradizionali e sottolinea semmai come proprio l'osservanza di quei riti avvicini Roma alla barbarie e a essi debba sostituirsi lo spirito della religione nuova in un quadro di continuità che faccia propria, convertendola ai nuovi valori, l'antica tradizione politica, civile, militare magnificamente incarnata, come egli stesso sottolinea, dalla *virtus* di personaggi come Camillo, Regolo e Scipione. Attestazione in proposito fornisce *Ep. 73.7* Faller (18 Maur.): *Non in fibris pecudum sed in viribus bellatorum tropaea victoriae sunt ... Militabat Camillus, qui sublata Capitolio signa, caesis*

no<sup>6</sup> (da cui ottenne provvedimenti contro gli ariani, l'abolizione del titolo di *pontifex maximus* ancora riservato all'imperatore<sup>7</sup>, l'allontanamento dalla curia del senato romano dell'Altare della Vittoria, residua testimonianza del culto pagano<sup>8</sup>) e la strenua resistenza opposta alle tendenze ariane di Giustina e Valentiniano II, ma ancor più indubbio è l'ascendente avuto su Teodosio, con cui instaurò stretti rapporti di collaborazione segnati da profonde e reciproche interferenze<sup>9</sup>.

Per parte sua Teodosio I, in forza delle sue convinzioni religiose, lo aveva eletto suo consigliere perché ne ambiva il sostegno oltretutto intellettuale, anche se poi, nell'agosto del 390, in occasione della sedizione scoppiata a Tessalonica per l'arresto di un auriga accusato di pederastia e della sanguinosa repressione ordinata dall'imperatore, con strage di gente senza che se ne accertasse responsabilità e colpevolezza, non mancarono di affiorare dissensi<sup>10</sup>. Ambrogio, che aveva cercato invano di dissuadere l'impera-

---

*Tarpeiae rupis triumphatoribus, reportavit: stravit virtus quos religio non removit. Quid de Atilio loquar, qui militiam etiam mortis impendit? Africanus non inter Capitolii aras, sed inter Hannibalis acies triumphum invenit.* Attenzione a questi aspetti in Sant'Ambrogio, *Lettere* 70-77 (Banterle 1988, 9-22).

<sup>6</sup> I rapporti di Ambrogio con Graziano sono stati indagati da N.B. McLynn (McLynn 1994, 47 ss.), il quale colloca l'influenza di Ambrogio su Graziano al tempo del concilio di Aquileia; V. Messina (Messina 1998, 24 ss.), che sottolinea le difficoltà incontrate al tempo del *De fide*; M. Sordi (Sordi 1998, 107 ss.), che vede «una palese influenza del vescovo sul giovane imperatore al tempo di *De Spiritu Sancto* del 381».

<sup>7</sup> Zos. IV 36.5; Auson. *Grat. Actio* VII 35; sulla rinuncia cf. V. Messina (Messina 1998, 82 ss.), il quale, distaccandosi dall'opinione corrente che la data intorno al 382, avanza l'ipotesi che essa sia da collocare nel 376.

<sup>8</sup> Sulla vicenda dell'altare della Vittoria: Messina 1998, 91 ss., e Vera 1981, 12 ss.; per la ricostruzione degli avvenimenti cf. Lançon 1999, 148 ss.

<sup>9</sup> Ricostruisce questi rapporti e in particolare il contrasto con l'imperatrice Giustina culminato nella vicenda dell'occupazione delle basiliche M. Sordi (Sordi 2000, 36-40; Sordi 2000<sup>2</sup>, 131-136).

<sup>10</sup> Il mancato rilascio dell'auriga provocò un tumulto popolare, nel corso del quale venne lapidato il *magister militum in Illyrico*, il teutone Buterico, manifestando lo spirito antibarbarico che aveva animato l'insurrezione (Teodosio intendeva usare i Goti per difendere i Balcani). L'intervento di Ambrogio nella vicenda seguiva al precedente scontro con l'imperatore verificatosi in occasione della questione della sinagoga di Callinico: in entrambe le occasioni il vescovo aveva orgogliosamente rivendicato a proprio favore quella *libertas dicendi*, precisa prerogativa episcopale, che si poneva come limite fermo e baluardo invalicabile contro gli abusi del potere imperiale. Era proprio l'esercizio di quel dovere infatti che costituiva «presidio ultimo della libertà», «banco di prova di un potere non tirannico» ed era preciso compito dell'autorità episcopale farne uso al fine di circoscrivere il potere autocratico entro i limiti imposti dai precetti rigorosi della legge divina e naturale. In tal senso Sordi 2000, 41-42, e più in generale per i rapporti tra Ambrogio e Teodosio Vismara 1990, 256-269.

tore<sup>11</sup> quando, nel settembre 390, Teodosio venne a Milano<sup>12</sup>, si allontanò dalla città per non incontrarlo e gli inviò, nel contempo, una lettera scritta di suo pugno rappresentandogli la gravità di quanto era avvenuto e invitandolo alla penitenza<sup>13</sup>:

*Ep. 11 (Maur. 51): Factum est in urbe Thessalonicensium quod nulla memoria habet, quod revocare non potui ne fieret, immo, quod ante atrocissimum fore dixi, cum totiens rogarem, et quod ipse sero revocando grave factum putasti, hoc factum extenuare non poteram. Quando primum auditum est, propter adventum Gallorum episcoporum synodus convenerat, nemo non ingemuit, nullus mediocriter accepit, non erat facti tui absolutio in Ambrosii communione, immo etiam amplius commissi exaggeraretur invidia si nemo diceret dei nostri reconciliationem fore necessariam.*

Secondo Paolino di Nola<sup>14</sup> il vescovo avrebbe, anzi, interdetto all'imperatore l'ingresso in chiesa e l'accesso ai sacramenti *prius quam publicam ageret poenitentiam*. Come si apprende dall'Orazione funebre per Teodosio, oltre che dagli autori più tardi, la penitenza fu in effetti accettata dall'imperatore per ottenere perdono<sup>15</sup>.

Gli storici religiosi contemporanei Rufino<sup>16</sup> e Teodoreto<sup>17</sup> nelle loro *Storie ecclesiastiche*<sup>18</sup> ricordano come in quell'occasione Teodosio I, su suggerimento di Ambrogio, avrebbe emanato una legge sul differimento dell'esecuzione delle più gravi condanne penali. Particolarmente Rufino parla di quella legge illustrandone stringatamente il contenuto, con una notizia che sarà la fonte degli storici greci successivi:

*Hist. Eccl. II 18: Quibus omnibus istud quoque mirabiliter adiecit: lege sanxit in posterum ut sententiae principum super animadversione prolatae in diem tricenisimum ab executoribus differrentur, quo locus misericordiae vel, si res tulisset, poenitentiae non periret.*

---

<sup>11</sup> Solo tardivamente questi si era indotto a revocare l'ordine e d'altra parte, per sottrarsi alle insistenze del vescovo, si era allontanato da Milano per Verona.

<sup>12</sup> Com'è noto dopo la sconfitta di Massimo dal 388 al 390 Teodosio aveva gravitato in Occidente e in particolare in Italia. In proposito Sordi 1982, 50 ss.

<sup>13</sup> Ha espresso riserve sull'intervento di Ambrogio sottolineandone i caratteri di «teatralità» N.B. McLynn (McLynn 1994, 316); di diverso avviso invece M. Sordi (Sordi 2000, 41) la quale rileva come «ben consapevole del rischio che corre, Ambrogio scrive con discrezione e timore».

<sup>14</sup> *Vita S. Ambr.* 24.

<sup>15</sup> Sulla penitenza accettata da Teodosio cf. Sordi 1998, 116.

<sup>16</sup> Vescovo di Aquileia la cui *Storia* è scritta tra 402 e 403.

<sup>17</sup> Vissuto tra 393 e 458 compone una *Storia* il cui resoconto si estende fino al 428, proseguendo quella di Eusebio, Socrate, Sozomeno e Rufino.

<sup>18</sup> La legge di Teodosio è ricordata anche da Sozom. *Hist. Eccl.* 7.25.

Egli accenna alla legge promulgata *mirabiliter*, secondo la quale l'esecuzione delle sentenze dell'imperatore, che sancissero pene capitali, dovevano essere differite di 30 giorni per dare spazio alla misericordia o alla penitenza<sup>19</sup>.

Nel Codice Teodosiano si legge, in effetti, una costituzione il cui tenore potrebbe coincidere con la notizia data dai due storici. Vi si stabilisce, infatti:

C.Th. 9.40.13 Imppp. Gratianus, Valentianianus et Theodosius AAA. Flavianus praefecto praetorio Illyrici et Italiae: *Si vindicari in aliquos severius contra nostram consuetudinem pro causae intuitu iusserimus, nolumus statim eos aut subire poenam aut excipere sententiam, sed per dies XXX super statu eorum sors et fortuna suspensa sit. Reos sane accipiat vinciatque custodia et excubiis sollertibus vigilantiter observet.* Dat. XV Kal. Sept. Veronae Antonio et Syagrio cons. (18 Aug. 382 o 390)

La legge ha peraltro suscitato incertezze e un intenso dibattito in dottrina determinato dalla difficoltà di collocazione cronologica della stessa in conseguenza di alcune discrepanze riscontrabili fra le indicazioni fornite dall'*inscriptio* e quelle ricavabili dalla *subscriptio*, che porterebbero a ritenere possibile come data della sua emanazione tanto il 382 quanto il 390.

Comunque, quale che sia la datazione del provvedimento, in entrambi i casi significativo appare il confronto con il pensiero di Ambrogio. Il 382 è l'anno in cui massima fu l'influenza di questi su Graziano, mentre ben noto è l'atteggiamento da lui assunto a proposito della strage di Tessalonica. In quegli anni Ambrogio, con insistenza e costanza, affermava la supremazia

---

<sup>19</sup> Nel resoconto dello storico ecclesiastico la legge subisce peraltro un significativo processo di generalizzazione che la astrae dai riferimenti alle circostanze che ne potevano avere determinato l'emanazione per farle assumere una valenza generale di provvedimento di differimento dell'esecuzione delle più gravi sentenze di condanna dell'imperatore. Ciò in analogia a quanto risulta dagli scolii ai Basilici 60.51.57 di Teodoro e Taleleo, il quale ultimo così parafrasa: *Si Princeps statuerit poenam in aliquem, ne statim puniatur sed dierum triginta dilatio praebetur. Forte enim Princeps interim poenam revocabit.* Ogni accenno alla eccessiva severità dell'*animadversio* imperiale, ancora presente nel Codice giustiniano come nel corrispondente testo riportato dai Basilici, appare completamente omesso dagli interpreti bizantini, così come è assente dai loro commenti ogni riferimento alla *consuetudo* di clemenza di norma applicato dall'imperatore nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale in campo criminale. Su questi aspetti e in particolare sul significato da assegnarsi alla norma nel suo tenore originale si sofferma G. Bassanelli Sommariva (Bassanelli Sommariva 1995, 541-551), la quale ritiene che il disposto della costituzione non si esaurisca nel fissare i tempi per l'esecuzione delle condanne «capitali» dell'imperatore, ma abbia un preciso significato politico-ideologico. Con essa si sarebbe voluto riaffermare, di fronte alle ingerenze della Chiesa e segnatamente di S. Ambrogio che rivendicava con forza, in antitesi al potere temporale, la superiorità della legge divina sulla legge umana, la assoluta insindacabilità del potere coercitivo imperiale che avrebbe potuto, se avesse voluto, uniformarsi alla legge divina, ma senza che ciò acquistasse «rilevanza giuridica, così da costituire un limite al potere imperiale».

della legge divina sulla legge umana e manifestava chiaramente l'idea della legittimità di una ingerenza che finiva per tradursi in sindacato del vescovo della sede imperiale sull'operato dell'imperatore e nella sollecitazione di limiti precisi alla sua azione. A questo atteggiamento e a queste idee costituisce risposta il disposto di C.Th. 9.40.13<sup>20</sup>, che in ogni caso fornisce un limite fermo al potere giurisdizionale dell'imperatore, quanto meno per i giudizi decisi con condanna capitale.

Rapporti diretti fra S. Ambrogio e Teodosio I sono peraltro testimoniati anche dai moduli del linguaggio usato dal vescovo di Milano, i quali lasciano chiaramente intravedere la frequentazione assidua e la consuetudine dello scambio di pensieri e di pareri tra imperatore e suddito; nonché dal moderato accenno alla segretezza di certe scritture epistolari autografe destinate *ad personam* perché nessun altro le potesse leggere<sup>21</sup>. Scriveva Ambrogio:

*Postremo scribo manu mea quod solus legas.*

Si tratta di rapporti, anzi, che si sono inoltrati fino al punto che il pensiero di S. Ambrogio è divenuto referente determinante, almeno per certi temi, di scelte rilevanti assunte, anche in campo normativo, da Teodosio<sup>22</sup>.

Tra i temi su cui S. Ambrogio è direttamente e personalmente intervenuto come supporto alla creazione giuridica figurano: l'evoluzione del concetto e della disciplina dell'incesto, il condono fiscale e la normazione antiereticale soprattutto di segno antipagano, antimanicheo e antiguidaico<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> A seconda del punto di vista adottato, peraltro, C.Th. 9.40.13 è stata considerata segno di opposizione all'ingerenza episcopale, manifestando volontà di rigetto e riaffermazione dell'autonomia e dell'esclusività del potere decidente imperiale, ovvero espressione di soggezione in quanto adesione alle istanze del vescovo. Segue il primo orientamento G. Bassanelli Sommariva (Bassanelli Sommariva 1995, 549).

<sup>21</sup> *Ep. Extra coll.* 11 (Maur. 51); parla di antica amicizia e di un rapporto privilegiato che avrebbe consentito al vescovo di avere come interlocutore diretto l'imperatore, da lunga frequentazione avvezzo a riconoscere le missive scritte di proprio pugno dal santo e meditarne i contenuti (Sordi 2000, 41-42).

<sup>22</sup> Ed è da dire che la frequenza dei rapporti tra vescovo e imperatore si estende al di là della personalità di Teodosio I, tanto che quotidianità di frequentazione denunciano anche le *Orationes funebres* laddove appunto nella commemorazione di Valentiniano II (371-392), tessendone l'elogio, Ambrogio attesta che nel 392, in occasione del contrasto con il franco Arbogaste (che voleva favorire l'usurpatore Eugenio), Valentiniano per mezzo di rescritto a carattere non normativo né giudiziario gli ha fatto invito a raggiungerlo in Francia, a Vienne sul Rodano, per assisterlo in quella vertenza, *De obitu Valentiniani* 25: ... *ecce rescriptum accipio, ut sine mora perendum putarem, eo quod vadem fidei tuae habere me apud comitem tuum velles*. Del resto S. Ambrogio sosteneva l'idea dell'influenza del vescovo sulla legislazione imperiale (*ius principale*) per via di consultazione.

<sup>23</sup> È singolare, invece, che non abbia rivolto la sua attenzione al reato, certamente non poco diffuso al suo tempo, di ratto, almeno di quello delle vergini santimoniali, dal momento che l'argomento della verginità (*De virginibus, De virginitate, De institutione*

Quanto all'incesto, a livello memoriale, l'evoluzione della relativa disciplina rientra largamente nel corredo di citazioni degli scrittori – per lo più storici sia laici che ecclesiastici<sup>24</sup> – per un tipo di reazione che sembra apparentemente indifferente, ma che in realtà presenta notevoli varianti in ragione dei presupposti dominanti la *ratio* degli autori. Diversa è, invece, la posizione di S. Ambrogio. A parte le manifestazioni che non è possibile puntualizzare perché troppo labili, nei suoi interventi sulla materia si riscontra una spiccata sensibilità, che ne fa testimone privilegiato della normativa tardoimperiale in proposito.

Sul finire del IV secolo la disciplina dell'incesto consisteva in una serie di impedimenti matrimoniali per cui le unioni instaurate in disprezzo di tali divieti erano sottoposte a pena afflittiva o patrimoniale<sup>25</sup>.

Fra le altre forme di incesto condannato c'era anche il rapporto fra cugini. Praticate in età arcaica, poi colpite da un antico divieto<sup>26</sup>, le nozze tra cugini risultano impedito ancora sin verso la fine della seconda guerra punica e riammesse da quell'età<sup>27</sup>. Appaiono in seguito consentite nell'epoca della tarda Repubblica, in età augustea<sup>28</sup> e durante il Principato, quindi lecite per diritto classico. Sono già liberalizzate nell'età degli Antonini, se-

---

*virginis, Exhortatio virginitatis*) rientra tra le sue preferenze di trattatista morale (*De officiis* III 19.111: *illis hoc solum permisum est ut rapto inirent coniugia, non connubii sacramento*). Ma forse in tale «indifferenza» è da ravvisare una conseguenza della disaffezione del legislatore del suo tempo per tale tematica, dal momento che Teodosio I, nonostante l'accertata influenza del pensiero della Chiesa sul settore, non emanò alcun provvedimento né in materia di ratto in generale, né in materia del ratto particolare delle vergini religiose, che pure nella legislazione dei successivi imperatori, soprattutto di Giustiniano, dopo il 535 si impose con tale urgenza da sfociare in una serie di norme speciali a contrasto del fenomeno. In proposito cf. Botta 2004, 81-76.

<sup>24</sup> Tra i primi si ricordano in particolare Cassiodoro, Dione Cassio, Eliodoro, Livio, Paolo Diacono, Plauto, Plutarco, Procopio, Quintiliano, Svetonio, Tacito, Valerio Massimo e tra i secondi S. Agostino, S. Ambrogio, Evagrio, Sozomeno. I riferimenti in proposito in Puliatti 2001.

<sup>25</sup> Il disegno storico-ricostruttivo della disciplina in materia in Puliatti 2001, 172-188.

<sup>26</sup> Si trattava del divieto, tradizionalmente osservato, che impediva le nozze tra consanguinei entro il settimo grado attestato da un frammento del perduto libro XX delle *Storie* di Livio, ove (in relazione a eventi compresi tra il 241 e il 219 a.C.) si ricordava che: *P. Celius patricius primus adversus veterem morem intra septimum cognationis gradum duxit uxorem*.

<sup>27</sup> Liv. 42.34.3; Tacito, *Ann.* 12.6.3; Plutarco, *Quaest. Rom.* 6.265 ne attestano l'ammissibilità tra la fine del III e gli inizi del II secolo a.C. Cf. in argomento Roda 1979, 291-294.

<sup>28</sup> Attestazioni in tal senso in Cic. *Phil.* 2.38.99; *Pro Cluent.* 5.11-12; Plutarco, *Brutus* 13.2.



condo la testimonianza del giurista Ulpio Marcello<sup>29</sup> e di Gaio<sup>30</sup>, il quale attesta che il divieto matrimoniale al tempo suo era limitato al terzo grado con l'eccezione dell'unione tra *patruus* e *neptis* e quindi ormai superato per l'unione tra cugini, e tali rimangono in età tardoantica secondo l'indicazione di Papiniano<sup>31</sup>, che implicitamente presenta come lecite le nozze tra cugini in una questione di divisione ereditaria. La situazione propria del diritto classico si riflette nelle compilazioni di opere di giuristi classici cronologicamente prossime. Né le *Pauli Sententiae*<sup>32</sup> né le *Regulae* ulpianee<sup>33</sup>, infatti, considerano oggetto di divieto il matrimonio tra cugini.

Dall'età diocleziana in avanti, sebbene non risulti chiaramente dalle fonti, sembra che la fattispecie sia stata sottoposta a restrizione e il regime si sia irrigidito. Sulla fine del IV secolo, fra il 387 e il 392, dopo un lungo volgere di anni Teodosio I, con una costituzione non pervenuta, commina al matrimonio tra cugini l'*ignium et proscriptiois supplicium*<sup>34</sup> reintroducendo il divieto, mitigato tuttavia dalla possibilità di ottenere dispensa<sup>35</sup>. Cosicché eccezionalmente il matrimonio tra cugini, pur essendo vietato, può fruire dell'indulgenza imperiale. La proibizione è confermata da Arcadio e Onorio nel 396, e questa disciplina viene riproposta dall'*Epitome* gaiana, la quale, sola tra le rielaborazioni postclassiche, attesta *fratres amittinos vel consobrinus in matrimonium iungi nulla ratione permittitur* (1.4.6).

Il regime restrittivo è però transitorio, quasi certamente a causa della resistenza della pratica. Nel 405 Arcadio e Onorio abrogano in Oriente il divieto da loro stessi sancito nel 396, liberalizzando così le nozze tra cugini mediante l'abolizione delle regole *prisci iuris* e il riconoscimento della legittimità dei figli e della trasmissione ereditaria in loro favore (C. 5.4.19). Onorio e Teodosio II, a loro volta, mitigano in Occidente la severità della disposizione

<sup>29</sup> D. 28.7.23: *Uter ex fratribus meis consobrinam nostram duxerit uxorem, ex dodrante; qui non duxerit, ex quadrante heres esto ...*

<sup>30</sup> Gai. 1.60.63: *nunc autem ex tertio gradu licet uxorem ducere.*

<sup>31</sup> D. 28.7.24: *Qui ex fratribus meis Titiam consobrinam uxorem duxerit ex besse heres esto: qui non duxerit, ex triente heres esto ...* e alla stessa situazione giuridica, pur senza specificarne l'estensione, si riferisce presumibilmente anche Paolo (D. 23.2.68), il quale peraltro attesta in genere la punibilità dell'unione tra parenti in linea collaterale.

<sup>32</sup> P.S. 2.19.3-5 = Coll. 6.3.1-3.

<sup>33</sup> Tit. Ulp. 5.6.

<sup>34</sup> Da taluno la sanzione è stata assimilata alla *deportatio in insulam*. Cf. Guarino 1943, 202-205.

<sup>35</sup> Contrario alla presenza della clausola nella legge Gotofredo (*Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, cit., 330-334), il quale rileva la contraddittorietà tra la severità della disciplina repressiva introdotta *ex novo* per la prima volta e la immediata concessione nel medesimo provvedimento di una agevole scappatoia, supponendo piuttosto che il ricorso alla *supplicatio* imperiale si sia imposto progressivamente in via di fatto, come dimostrerebbe il riferimento ad *exempla* in proposito attestati dalle fonti non giuridiche.



teodosiana in consonanza alla più ampia liberalizzazione disposta da Arcadio, ma soltanto un quadriennio dopo, nel 409, con un ritardo probabilmente dovuto alla minore difficoltà di imporre il divieto sia per la tendenza del pensiero cristiano ad ampliare i limiti dell'incesto, sia per la prevalenza della pratica esogamica in quella parte dell'Impero. La liberalizzazione iniziata in quegli anni è poi rimasta in vigore fino al diritto della Compilazione<sup>36</sup>.

Ebbene, di tutta questa vicenda legislativa in letteratura esistono tracce che, se assolvono in primo luogo funzione di testimonianza, non mancano di fornire spunti per chiarire genesi e motivazioni di provvedimenti i cui interventi convergono sia sulle argomentazioni ideologiche, sia sulle *suggestiones* concrete avanzate o sostenute dagli scrittori.

Nella lettera 58 (Maur. 60) diretta a Emilio Floro Paterno, alto funzionario imperiale a quanto si rileva dalle stesse parole del vescovo<sup>37</sup>, il quale ne aveva richiesto il parere circa l'instaurazione di un matrimonio tra due suoi familiari (rispettivamente figlio e nipote *ex filia*), Ambrogio ricorda la reintroduzione da parte di Teodosio I del divieto di nozze tra cugini e la gravità della pena comminata contro di esse:

*Ep. 58.8 (Maur. 60): Sed si divina te praetereunt, saltem imperatorum praecpta, a quibus amplissimum accepisti honorem, baudquaquam praeterire te debuerunt. Nam Theodosius imperator etiam patruelus fratres et consobrinos vetuit inter se coniugii convenire nomine et severissimam poenam statuit, si quis temerare ausus esset fratrum pia pignora ... 58.3: Quid enim est quod dubitari queat, cum lex divina etiam patruelus fratres prohibeat convenire in coniugalem copulam, qui sibi quarto sociantur gradus? Hic autem gradus tertius est, qui etiam civile iure a consortio coniugii exceptus videtur.*

L'*epistula*, oltre a fornire chiara attestazione della provenienza (Teodosio I) e del contenuto della disposizione imperiale (di cui precisa i tipi di unioni incestuose vietate: nello specifico unioni tra cugini, parenti in linea collaterale di quarto grado), si propone da un lato come supporto teorico-dottrinale del provvedimento, attraverso il complesso svolgersi delle argomentazioni che accompagnano e giustificano l'introduzione del divieto, dall'altro come strumento per una migliore ricostruzione del medesimo.

---

<sup>36</sup> È noto che nel diritto giustiniano viene chiaramente sancita la liceità del matrimonio tra cugini, *Inst.* 1.10.4: *duorum autem fratrum vel sororum liberi, vel fratris et sororis, coniungi possunt*. La proibizione ricomparirà poi nel tardo diritto bizantino nel quadro di una più ampia disciplina degli impedimenti matrimoniali su cui in particolare Gorja 1975, 175-251; Gorja 1973, 281-284.

<sup>37</sup> Ambrogio ne sottolinea infatti l'alta dignità rivestita affermando in *Ep.* 58.8: *... imperatorum ... a quibus amplissimum accepisti honorem*. Su tali figure e le cariche ricoperte cf. *PLRE, Paternus* 6, 671-672. In realtà egli avrebbe ricoperto le cariche di proconsole d'Africa nel 393 e *comes sacrarum largitionum* fra il 396 e il 398.

Se si guarda alla genesi della norma certo non può non apparire singolare l'asprezza con cui Teodosio all'improvviso, dopo che ormai da molti secoli il matrimonio tra cugini non solo era stato consentito dalla legge, ma era stato accolto dal costume romano apparentemente senza complessi di colpa o remore morali o religiose, proibì unioni di questo genere, prevenendo per i trasgressori pene severissime. Ed è certo questo il motivo che giustifica l'inserimento all'interno dell'*epistula* di un'ampia digressione dottrinale volta da un lato a respingere le obiezioni del richiedente tese a far riconoscere la legittimità dell'unione prospettata, dall'altro a fornire giustificazione teorica alla scelta imperiale. Ambrogio interviene, proponendo un fondamento trascendente per un provvedimento la cui rispondenza alle più profonde convinzioni maturate dal vescovo in tema di impedimenti matrimoniali appare evidente dal testo della lettera. Per ribadire la propria ostilità nei confronti delle nozze fra *patrueles fratres* e *consobrini* egli attribuisce alla *lex divina* un inesistente esplicito riferimento all'illiceità di tali unioni. In realtà riesce difficile comprendere a quale legge Ambrogio intendesse ricondursi, non esistendo nella Bibbia alcuna chiara allusione a un divieto di questo tipo. Lo stesso Ambrogio d'altra parte ammette, più avanti nel testo dell'epistola (§ 5), il silenzio della Scrittura su tali temi: egli afferma tuttavia che la proibizione, seppur non esplicitamente espressa dalla legge Mosaica, è propria del diritto naturale e imposta dalla coscienza dei singoli. A sostegno della propria argomentazione e per superare l'*impasse* posta dall'assenza di un esplicito divieto, Ambrogio propone dunque un sottile ragionamento basato «sull'equivalenza sostanziale tra legge divina e *ius naturae* e sulla necessità di integrare la legge Mosaica con gli ammonimenti della *vox naturae* e della coscienza di ciascuno»<sup>38</sup>:

Ambr. Ep. 58.5 (Maur. 60): *Quod si ideo permissum putas, quia specialiter non est prohibitum: nec illud prohibitum sermone Legis reperies, ne pater filiam suam accipiat uxorem. Numquid ideo licet, quia non est prohibitum? Minime; interdictum est enim naturae iure, interdictum est lege, quae est in cordibus singulorum: interdictum est inviolabili praescriptione pietatis, titulo necessitudinis. Quanta huiusmodi invenies non esse interdicta lege per Moysen edita, et tamen interdicta sunt quadam voce naturae.*

Di fronte alla palese lacuna della legislazione ecclesiastica in proposito e alla assenza di deliberazioni di sinodi e concili<sup>39</sup>, la riflessione sviluppata nel-

---

<sup>38</sup> Così Roda 1979, 297 e n. 24.

<sup>39</sup> Il rilievo in J. Gaudemet (Gaudemet, 1953 191 ss.; poi in Gaudemet 1979, 183 ss.), il quale osserva come la normazione imperiale non potesse certo rifarsi a una inesistente legislazione ecclesiastica in proposito, e come se mai fossero proprio le lacune di questa a determinare oscillazioni e mutamenti della legislazione tardoimperiale in materia. Sotto

l'*epistula* dimostra il rilievo che il problema della definizione dei limiti e del fondamento teorico degli impedimenti matrimoniali per consanguineità rivestiva nella riflessione patristica in genere e nel pensiero di Ambrogio in particolare; e poiché il discorso del vescovo si traduce in un implicito riconoscimento della meritevolezza del provvedimento teodosiano che avrebbe reintrodotta nel diritto romano il divieto delle nozze tra cugini, adeguando la legislazione imperiale alle norme non scritte dello *ius naturae*, non è difficile immaginare una speciale sintonia tra l'uomo di fede e l'azione imperiale<sup>40</sup>.

In ogni caso, certo complesse e di non facile definizione debbono essere state le motivazioni di un provvedimento le cui vaste implicazioni di ordine politico-religioso debbono aver prodotto effetti di rilievo sulle consolidate tradizioni delle costumanze matrimoniali delle grandi famiglie, specie della nobiltà pagana. Attraverso la proibizione delle nozze tra cugini si poneva infatti ostacolo a una delle vie, spesso comunemente percorse, per cementare la compattezza interna alle *gentes* romane, specie di fede pagana, e alla conseguente relativa addizione dei patrimoni<sup>41</sup>. Di fronte a una legge, il cui contenuto non poteva non apparire oggettivamente e sostanzialmente restrittivo rispetto a costumanze tradizionalmente seguite<sup>42</sup>, una reazione, specie da parte dell'aristocrazia pagana, la più colpita dal provvedimento, era inevitabile, ma essa, anziché tradursi in forme di radicale rigetto del provvedimento, oltretutto non consentite dalle particolari contingenze politiche<sup>43</sup>, si concretò probabilmente in un ampio ricorso a quelle richieste di dispensa di cui le fonti ci forniscono attestazione e a cui sembra anche alludere Ambrogio:

Ambr. Ep. 58.9 (Maur. 60): *Sed dicis alicui relaxatum. Verum hoc legi non praeiudicat; quod enim in commune statuitur, ei tantum proficit, cui relaxatum videtur, longe diversa invidia.*

Ma la testimonianza del vescovo non manca di fornirci indicazioni preziose anche circa la datazione del provvedimento imperiale. Il destinatario della lettera è infatti sicuramente quell'*Aemilius Florus Paternus*, proconsole

---

profilo più generale per i rapporti tra Chiesa e Impero si veda anche Gaudemet 1958, 515-561.

<sup>40</sup> In tal senso Roda 1979, 305.

<sup>41</sup> Su questi aspetti e più in generale sulla problematica dei matrimoni misti Cracco Ruggini 1971, 434 ss.; Forlin Patrucco 1976, 158-179.

<sup>42</sup> Che l'elogio tributato alla legge di Teodosio da *Epitome de Caesaribus* 48.10 possa essere interpretato come un segno dell'adesione al provvedimento da parte di una porzione almeno del mondo pagano è escluso da S. Roda (Roda 1979, 308).

<sup>43</sup> Si era nel periodo della sconfitta di Eugenio al Frigido e di particolare arretramento del mondo pagano.

d’Africa nel 393<sup>44</sup>, che rivestiva la carica di *comes sacrarum largitionum* nel 396-398<sup>45</sup>. In questa qualità, stando alle parole della lettera di Ambrogio, egli dovrebbe aver ricevuto la missiva inviatagli dal vescovo, il che lascerebbe supporre che proprio nell’ultimo scorcio della vita del vescovo di Milano dovrebbe collocarsi l’adozione del provvedimento<sup>46</sup>.

Alla medesima disposizione pare riferirsi con non meno meditato fondamento ideologico Agostino:

Aug. *Civ. Dei* 15.16: *Experti autem sumus in conubiis consobrinarum etiam nostris temporibus propter gradum propinquitatis fraterno gradui proximum quam raro per mores fiebat, quod fieri per leges licebat, quia id nec divina prohibuit et nondum prohibuerat lex humana. Verum tamen factum etiam licitum propter vicinitatem horrebatur illiciti et, quod fiebat cum consobrina, paene cum sorore fieri videbatur; quia et ipsi inter se propter tam propinquam consanguinitatem fratres vocantur et paene germani sunt.*

Il vescovo d’Ippona, nel contesto di una trattazione a finalità prevalentemente parentico-pedagogica, traccia un quadro dello sviluppo del genere umano che da forme primitive e limitate di unioni coniugali evolve verso forme più complesse e articolate di relazioni parentali. Nel trattare l’argomento Agostino si fa assertore della imprescindibilità del ricorso a relazioni di esogamia che al tempo stesso razionalizzano e moltiplichino i vincoli di affetto. Egli sottolinea come il sentimento religioso e l’evolversi del costume si oppongano allo scatenarsi di una sensualità sfrenata e riconduce, come Ambrogio, a una intrinseca *vox naturae*, a un sentimento moralmente congenito l’avversione verso unioni che peraltro egli stesso riconosce non esser vietate né dalla legge divina né da quella umana. È questo per Agostino il caso delle unioni tra cugini, un rapporto di cui il santo riconosce la legittimità perché non proibito dalla legislazione della Chiesa e non condannato dalle sacre scritture, ma per cui si manifesta una profonda avversione data la prossimità che lo lega alle unioni incestuose tra fratelli e sorelle. E, sebbene ne attesti la scarsa frequenza presso i romani<sup>47</sup>, accoglie con favore l’intervento di quella norma imperiale, che ragioni di prossimità cronologica<sup>48</sup> non possono che

---

<sup>44</sup> C.Th. 10.19.14; CIL VIII 1412 = 15204.

<sup>45</sup> Symm. *Epp.* 5, 60, 62, 63, 65, 66.

<sup>46</sup> Gotofredo (*Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, cit., 330-334) lo riporterebbe più indietro, intorno al 384, facendo leva sulla datazione della Orazione di Libanio che ne reca menzione.

<sup>47</sup> Dubita dell’affidabilità storica dell’attestazione, proprio per il carattere strumentale della pagina agostiniana, S. Roda (Roda 1979, 296, n. 23).

<sup>48</sup> Il libro XV del *De civitate Dei* dovrebbe essere stato scritto intorno al 421 e dunque in stretta contiguità cronologica con il provvedimento teodosiano.

individuare nella disposizione teodosiana<sup>49</sup>, la quale, vietando i matrimoni tra cugini, ha consentito quella diffusione dei vincoli affettivi e quella razionalizzazione dei rapporti parentali che tanto il sentimento religioso quanto un maggior senso morale hanno ispirato.

A supporto delle attestazioni di Agostino e Ambrogio stanno le testimonianze provenienti da altre fonti storiche e letterarie. Così Libanio (314-393), nella sua Orazione *Pro agricolis de angariis* scritta allo stesso Teodosio, nell'esaltare gli interventi di altri legislatori che si erano resi autori di *salutares leges*, ricorda di quest'ultimo:

Libanius, *Oratio pro agricolis de angariis* 50.12.16: μηδὲ ἔστωσαν ἀνεψιῶν γάμοι γέγραφας ἐν ἐξουσίᾳ πολλῆ τοῦ πράγματος ὄντος. καὶ τῶν φαινομένων σοὶ δικαίων οὐκ ἦν ὁ τοῦ ἔργου χρόνος δυνατώτερος.  
(*Edixisti etiam ne consobrinorum nuptiae essent, cum id passim liceret: neque iis, qua tibi iusta videbantur, temporis observantia validior fuit*).

E ancora la disposizione, come riferita a Teodosio, è menzionata nell'*Epitome de Caesaribus*:

*Ep. de Caesaribus* 48.10: *Illa tamen quibus Traianus aspersus est, uiolentiam scilicet et cupidinem triumphandi, usque eo detestatus ut bella non mouerit, sed inuenerit, prohibueritque lege ministeria lasciuia psaltriasque comissionibus adhiberi, tantum pudori tribuens et continentiae ut consobrinorum nuptias uetuerit tamquam sororum*<sup>50</sup>.

Ma, se non bastasse, della paternità e del contenuto della disposizione ampia attestazione, come ricordato, ci è fornita dalle fonti giuridiche. Nel 396 Arcadio e Onorio ribadiscono in una costituzione il divieto per le nozze tra cugini germani, ma attenuano le pene previste per i trasgressori richiamando espressamente la disciplina di una *latam dudum legem* che avrebbe regolato la fattispecie:

C.Th. 3.12.3 = C. 5.5.6 Impp. Arcadius et Honorius AA. Eutychiano P.P.: *Manente circa eos sententia, qui post latam dudum legem quoquomodo absoluti sunt aut puniti, si quis incestis posthac consobrinae suae vel sororis aut fratris filiae uxoriue eius postremo, cuius vetitum damnatumque coniugium est, sese nubitiis funestarit, designato quidem lege supplicio, hoc est ignium et proscriptionis careat, proprias etiam, quamdiu vixerit, teneat facultates, sed neque uxorem neque filios ex ea editos habere credatur ...* Dat. VI Id. Dicemb. Constantinopoli Arcadio III et Honorio III AA. Conss. (8 Dec. 396)

---

<sup>49</sup> Ad essa così si riferisce Agostino (Aug. *Civ. Dei* 15.16): *Verum quis dubitet honestius hoc tempore etiam consobrinorum prohibita esse coniugia?*

<sup>50</sup> Il frammento qui riportato si ritrova poi inserito all'interno della *Historia miscella* (13) di Paolo Diacono.

In luogo delle sanzioni personali afflittive (*ignium et proscriptionis supplicium*) anteriormente disposte, la legge di Arcadio stabilisce per i contraenti la nullità del matrimonio e sanzioni di carattere patrimoniale e successorio<sup>51</sup>. È logico supporre che la legge precedente a cui Arcadio fa ripetutamente cenno sia appunto il provvedimento di Teodosio ricordato da Ambrogio, da Agostino e dall'*Epitome de Caesaribus*: la *severissima poena*, che veniva in esso menzionata, sarebbe consistita quindi nell'*ignium et proscriptionis supplicium*, ricordata dalla norma di Arcadio. La costituzione con cui è stato preso il provvedimento è bensì ignota, perché il relativo testo non è pervenuto né tramite il *Codex Theodosianus* né tramite il *Codex Justinianus*, ma poiché la costituzione in cui Arcadio accenna alla legge, indicandolo come provvedimento di recente e, per così dire, di ancora imminente emanazione (*latam dudum legem*), porta la data dell'8 dicembre 396, si può ragionevolmente ipotizzare che quella legge risalga all'ultimissimo periodo della vita di Teodosio I, morto appunto il 17 gennaio 395.

Dopo la legge del 396 le fonti giuridiche presentano due interventi imperiali in materia, a pochi anni di distanza l'uno dall'altro, apparentemente tra loro contraddittori: nel 405 una legge, *data* a Nicaea e indirizzata – come la precedente – da Arcadio e Onorio al prefetto dell'Oriente Eutychianus, ammette la liceità dei matrimoni *inter consobrinos* e rimuove la normativa impediante *prisci iuris*:

C. 5.4.19 Impm. Arcadius et Honoris AA. Eutychiano P.P.: *Celebrandis inter consobrinos matrimoniis licentia huius legis salubritate indulta est, ut revocata prisci iuris auctoritate restinctisque calumniarum fomentis matrimonium inter consobrinos habeatur legitimum, sive ex duobus fratribus sive ex duabus sororibus sive ex fratre et sorore nati sunt, et ex eo matrimonio editi legitimi et suis patribus successores habeantur*. Dat. III Id. Iun. Nicaeae Stilichone II et Anthemio Conss. (405)

Quattro anni più tardi una nuova disposizione di Onorio e Teodosio II, *data* a Ravenna il 23 gennaio 409, affronta la questione delle dispense, per prescritto imperiale, agli impedimenti matrimoniali, nel senso che viene esclusa la possibilità di accoglimento da parte dell'imperatore di tali richieste. Eccezionalmente però il matrimonio tra cugini, pur essendo vietato, viene ammesso a fruire, anche per effetto della perduta legge di Teodo-

---

<sup>51</sup> Più in dettaglio la norma stabilisce: per i contraenti, la nullità del matrimonio, la privazione della possibilità di trasmettere *mortis causa* a favore dei figli e del coniuge superstite, il divieto di testare a favore di estranei; per i figli incestuosi, l'illegittimità e l'incapacità di succedere, e inoltre la confisca della dote e, solo nel caso di inesistenza di parenti legittimi, del patrimonio. Su tali disposizioni e più in generale sulla legislazione di Arcadio in tema di nozze incestuose cf. Puliatti 2011, 177-181.

sio I, di un regime di particolare favore. Infatti, a differenza che per le altre ipotesi di unioni incestuose, vengono sancite in suo favore l'ammissibilità della *supplicatio* diretta a ottenere la dispensa imperiale, l'istituzionalizzazione di questa e quindi, con l'ammissione di essa, la liceità del vincolo *per rescriptum principis* unitamente alla sottrazione della fattispecie alle misure repressive disposte contro le altre unioni illecite:

C.Th. 3.10.1 = C. 5.8.1 Impp. Honorius et Theodosius AA. Theodoro P.P.: *Quapropter tale sponsalium genus [obreptionem precum] praesentis legis definitione prohibemus ... exceptis his, quos consobrinorum, hoc est quarti gradus, coniunctionem lex triumphalis memoriae patris nostri exemplo indultorum supplicare non vetavit ...* Dat. X Kal. Februar. Ravenna DD. NN. Honorio VIII et Theodosio III AA. Conss. (23 Ian. 409)

La norma, richiamandosi alla disciplina precedente che avrebbe permesso in caso di unioni tra cugini di presentare supplica all'imperatore, la indica come *lex triumphalis memoriae patris nostri*, qualifica che rimanda a un apposito intervento in proposito la cui paternità non può che essere fatta risalire, dato il tenore del richiamo operato (*lex patris nostri*), a Teodosio I. Ne risulta così confermata, e in maniera se si vuole più esplicita, l'attribuzione già ipotizzata sulla base della precedente disposizione di Arcadio.

L'eventualità di concedere dispense che Onorio e Teodosio II prevedono in questa legge è peraltro anche una prova implicita della persistenza del divieto delle nozze *fra consobrini*, che risultava abolito quattro anni prima da Arcadio e dallo stesso Onorio: circostanza che pone il problema del contrasto di disciplina esistente tra le due leggi richiamate. Rifacendosi a una linea di interpretazione già in passato proposta dal Gotofredo<sup>52</sup> è possibile spiegare l'antitesi come conseguenza di una diversità di regime tra Oriente e Occidente: in Oriente, cioè in un ambito etnico e socio-culturale in cui il matrimonio tra cugini rientrava nella più completa normalità, Arcadio avrebbe prima ridotto la severissima pena stabilita dal padre (396 d.C.) e poi eliminato del tutto il divieto (405 d.C.); viceversa in Occidente, in condizioni sociali diverse e, possiamo aggiungere, soprattutto sotto l'influsso più diretto e decisivo di personalità cristiane come Ambrogio e Agostino, Onorio avrebbe semplicemente ribadito (409 d.C.) il divieto imposto da Teodosio, insistendo tuttavia sulla possibilità di concedere dispense dietro suppliche rivolte direttamente l'imperatore<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, cit., 330-334. Più di recente in tal senso anche Roda 1979, 298.

<sup>53</sup> A una simile interpretazione non sembrano opporre ostacolo neppure le *inscriptions* delle leggi di cui si discute: Arcadio e Onorio per C.Th. 3.12.3 e C. 5.4.19, e Onorio e Teodosio II per C.Th. 3.10.1, dal momento che i luoghi di emissione delle costituzioni



L'ipotesi di una diversità di regime giuridico tra Oriente e Occidente, definita a partire dal primo decennio del V secolo d.C., conserva dunque sufficiente verosimiglianza, tanto più che la differenziazione tra le due *partes* in materia di valutazione giuridica del matrimonio fra *consobrini* sembra un fatto accertato anche in epoca successiva: lo stesso passo di Agostino, precedentemente ricordato, dimostra la persistenza in Occidente, dopo il 409, della proibizione delle nozze fra cugini. Un'attestazione analoga, sempre per l'Occidente, ma assai più tarda, ci è offerta da Cassiodoro, il quale, richiamata l'origine mosaica della proibizione dei matrimoni tra consanguinei, attesta l'esistenza di una regola *longius pudicam* che riservava al solo imperatore di concedere dispense per le unioni tra cugini, confermando così per implicito la persistenza del divieto in Occidente:

Cass. *Variae* 7.46: *Sacer enim Moyses divina institutione formatus Israelitico populo inter alia definivit, ut concubitus suos a vicinitate pii sanguinis abstinerent, ne et se in proximitatem redeundo polluerent et dilatationem providam in genus extraneum non haberent. Hoc prudentes viri sequentes exemplum multo longius pudicam observantiam posteris transmiserunt, reservantes principii tantum beneficium in consobrinis nuptiali copulatione iungendis (intellegentes rarius posse presumi quod a principe iusserant postulari).*

Si è sottolineato viceversa in precedenza come nel diritto giustiniano venga chiaramente sancita la liceità dei matrimoni tra cugini (il divieto ricomparirà poi nel tardo diritto bizantino, con ogni probabilità sotto una forte influenza religiosa).

Proprio nel periodo tra la fine del IV e l'inizio del V secolo, in cui più intenso appare l'interesse del legislatore imperiale e più vivo il dibattito in tema di matrimoni tra cugini primi, si colloca una lettera simmachiana che, se da un lato appare testimonianza precisa dell'esistenza e dell'introduzione del divieto, dall'altro reca chiara notizia della rilassatezza con cui esso era applicato in Occidente. Rivolgendosi a uno sconosciuto interlocutore – la lettera ci è giunta anepigrafa –, Simmaco ricorda i particolari della vicenda:

---

(Costantinopoli per C.Th. 3.12.3; Nicaea per C. 5.4.19; Ravenna per C.Th. 3.10.1) indicano la più che probabile destinazione solo «orientale» delle prime due e solo «occidentale» dell'ultima: cosicché l'iniziativa della promulgazione delle prime due leggi è da ascrivere logicamente ad Arcadio, mentre a Onorio spetterebbe l'emanazione della terza. Non convince viceversa in proposito il tentativo di spiegare il contrasto tra C. 5.4.19 e C.Th. 3.10.1 supponendo interpolazioni o rimaneggiamenti intervenuti sul testo delle tre disposizioni in esame (C.Th. 3.12.3; C. 5.4.19; C.Th. 3.10.1) in età giustiniana o ad opera dei compilatori visigoti. Come è stato opportunamente osservato da R. Bonini (Bonini 1965, 405-516), la congettura in particolare di un rimaneggiamento giustiniano di C. 5.4.19 (attraverso la soppressione dell'accenno alle dispense imperiali presente in C.Th. 3.10.1) presupporrebbe un'originaria, sostanziale identità tra C. 5.4.19 e C.Th. 3.10.1 che allo stato dei testi è difficile poter immaginare.

Symm. Ep. 9.133: *Per amicum communem Gaudentium propinqui mei Valentini preciculas misi sane ad fidem meam et conscientiam pertinentes. Nam frater eius Proserius cum premeretur extremis et praesentem me et per epistulam summis precibus obsecravit, ut impetrata sacri auctoritate rescripti filia eius fratris sui filio copuletur: quod multis esse concessum manifesta testantur exempla. Quare pia supplicationi adiumentum meum negare non possum, quondam fidem meam super his nuptiis voluntas propinqui morientis adstrinxit, ut epistula precibus conexa declarat. Dignare igitur iuvare effectum pii desiderii eatenus, ut si quis conturbare temptaverit mandatum paternum, comminatione infamiae terreatur. Rescripti autem beneficium eum fuerit impetratum spectatae fidei perlator adportet. Vale.*

Utilizzando come tramite il comune amico Gaudentius<sup>54</sup>, Simmaco fa dunque pervenire a un personaggio certo assai influente, forse un altro burocrate imperiale o comunque una persona a diretto contatto con l'imperatore, una richiesta del suo *propinquus Valentinus*<sup>55</sup>. Costui, anche per dar corso all'estrema volontà espressa dal fratello Proserius in punto di morte, chiedeva che un rescritto imperiale consentisse le nozze del proprio figlio con la figlia di Proserius. L'emissione del rescritto imperiale doveva dispensare dall'osservanza della legge e permettere la celebrazione di un matrimonio fra due cugini primi, cosa che – commenta Simmaco – era stata già concessa a molti, come attestavano chiari esempi precedenti.

Dalla testimonianza di Simmaco si ricavano alcuni precisi elementi: in primo luogo è fuor di dubbio che la lettera fu redatta quando già erano in vigore leggi che sancivano il divieto per le nozze fra cugini primi. A meno di supporre l'intervento di altri provvedimenti in proposito sullo scorcio del IV secolo<sup>56</sup>, si deve perciò presumere che Simmaco abbia scritto la sua lettera dopo l'iniziativa di legge teodosiana. Tanto tempo dopo quanto bastava perché potesse essersi ormai consolidata e diffusa ampiamente (*quod multis esse concessum manifesta testantur exempla*) la prassi delle dispense ottenute tramite *rescriptum* imperiale, ma in ogni caso prima del 402, anno fino a cui giungono le lettere contenute nell'epistolario di Simmaco<sup>57</sup>.

---

<sup>54</sup> Si trattava forse del senatore omonimo ricordato in Symm. Ep. 4.38, 7.45; secondo O. Seeck, *Gaudentius* 5, in RE 7.1, potrebbe trattarsi del futuro vicario d'Africa attestato da C.Th. 7.15.1 dell'aprile 409. Possibile pure una identificazione con *Gaudentius, agens in rebus*, citato in Symm. Rel. 23.8.

<sup>55</sup> Sulla identificazione del rapporto di parentela tra i due fratelli e Simmaco, la cui natura rimane tuttora incerta, si sofferma S. Roda (Roda 1981, 297 ss.).

<sup>56</sup> L'ipotesi è però esclusa con quasi assoluta certezza da un'attenta lettura dei testi di Ambrogio, Agostino e dell'*Epitome de Caesaribus* oltre che dalle costituzioni imperiali di Arcadio e Onorio sopra ricordate.

<sup>57</sup> La morte del retore pare sia intervenuta poco dopo il suo rientro a Roma di ritorno da una ambasceria per conto del senato condotta presso la corte di Milano nell'inverno del 401-402. In proposito cf. Roda 1979, 302, n. 43.

Sullo scorcio del IV secolo Simmaco ci offre quindi una chiara verifica di quanto recita la legge di Onorio del 409, laddove ammette la possibilità di concedere dispense per le nozze tra *consobrini*, facendo riferimento a una disponibilità forse già espressa, in una forma non del tutto perspicua, nella precedente legge teodosiana<sup>58</sup>. La *pia supplicatio* di *Valentinus*, a cui Simmaco afferma di non poter negare il proprio *adiumentum*, non è dunque una richiesta anomala e inusitata, ma si inserisce nel solco di una lunga consuetudine tollerata dalla stessa legislazione imperiale di cui esistevano *manifesta exempla* precedenti. Di fronte al fenomeno diffuso del ricorso alle dispense si rendeva urgente precisare la disciplina in proposito. Ma mentre in Oriente la minore avversione suscitata dalle nozze tra cugini consentì di intervenire con decisione prima attenuando e poi abrogando il divieto, in Occidente Onorio, sotto l'influenza di più pesanti condizionamenti etico-religiosi, non poté procedere a una pura e semplice abolizione del divieto analoga a quella decisa quattro anni prima da Arcadio per l'Oriente, ma fu costretto ad adottare una politica necessariamente compromissoria, mantenendo la proibizione, ma attenuandone la portata attraverso la legalizzazione esplicita dell'istituto della dispensa imperiale.

Al di là dell'incidenza assunta dalla normazione ricordata sulle vicende delle costumanze matrimoniali delle grandi famiglie di fede pagana in età tardoimperiale resta il valore di testimonianza e di impulso svolto dal pensiero patristico e da quello di Ambrogio in particolare. Egli non manca in questa occasione come in altre di supportare e favorire l'iniziativa legislativa oltretutto perché, in quel tempo, i «pastori» avevano guadagnato ruolo di referenti obbligati per il legislatore non soltanto sul terreno delle disposizioni strettamente religiose<sup>59</sup> ma anche su quello dei provvedimenti civili. È grazie a quel pensiero che si realizzava la possibilità di rendere ragione della genesi, del contenuto, delle modalità applicative, delle reazioni suscitate da provvedimenti imperiali di grande impatto sociale come quelli esaminati, ma al tempo stesso si generava quello stimolo che ha costituito spinta e ispirazione dei medesimi.

---

<sup>58</sup> Teodosio cioè, pur proibendo le nozze tra consanguinei al quarto grado di parentela e sanzionando per i trasgressori le pesantissime pene di cui si è detto, aveva forse già previsto l'eventualità, nel caso specifico dei *connubia* tra *consobrini*, di accogliere favorevolmente le *supplicationes*, a lui direttamente rivolte, da parte di coloro che insistevano nel voler contrarre matrimonio con un cugino o una cugina.

<sup>59</sup> In proposito si confermava l'idea dell'esclusiva competenza del vescovo in materia di *catholica fides* e di gerarchia ecclesiastica e si stabiliva che proprio lui dovesse giudicare in proposito.

BIBLIOGRAFIA

- Banterle 1988 G. Banterle (a cura di), *Sant'Ambrogio, Lettere* (70-77), Milano - Roma 1988.
- Barone Adesi 1995 G. Barone Adesi, Osservazioni preliminari sulla tradizione ecclesiastica della legislazione tardoimperiale, in G. Crifò - S. Giglio (a cura di), *AARC X*, Milano 1995, 391-399.
- Bassanelli Sommariva 1995 G. Bassanelli Sommariva, L'imperatore si dà il tempo di riflettere. Brevi osservazioni su C.Th. 9.40.13, in G. Crifò - S. Giglio (a cura di), *AARC X*, Milano 1995, 541-551.
- Biondi 1952-1954 B. Biondi, *Il diritto romano cristiano*, Milano 1952-1954.
- Bonini 1965 R. Bonini, Considerazioni in tema di impedimenti matrimoniali nel diritto postclassico e giustiniano, *Studi Biondi* (1965), 405-516.
- Botta 2004 F. Botta, «Per vim inferre». *Studi su stuprum violento e raptus nel diritto romano e bizantino*, Cagliari 2004.
- Cracco Ruggini 1971 L. Cracco Ruggini, *Economia e società nell'Italia annonaria*, Milano 1971.
- Forlin Patrucco 1976 M. Forlin Patrucco, Aspetti di vita familiare nel quarto secolo negli scritti dei padri Cappadoci, in R. Cantalamessa (a cura di), *Etica sessuale e matrimonio nel cristianesimo delle origini*, Milano 1976, 158-179.
- Gaudemet 1953 J. Gaudemet, Droit romain et principes canoniques en matière de mariages au bas empire, *Studi Albertario* 2 (1953), 191 ss.
- Gaudemet 1957 J. Gaudemet, La formation du droit séculier et du droit de l'Église aux IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècle, *Publications de l'Institut de Droit romain de l'Université de Paris* 15 (1957), 177-220.
- Gaudemet 1958 J. Gaudemet, *L'Église dans l'Empire romain (IV<sup>e</sup>-V<sup>e</sup> siècles)*, Paris 1958.
- Gaudemet 1978 J. Gaudemet, Le droit romain dans la littérature chrétienne occidentale du III<sup>e</sup> au V<sup>e</sup> siècle, *Ius Romanum Medii Aevi* I, 3, b (1978), 7-166.
- Goria 1973 F. Goria, Ricerche su impedimento da adulterio e obbligo di ripudio da Giustiniano a Leone VI, *SDHI* 39 (1973), 281-384.
- Goria 1975 F. Goria, *Studi sul matrimonio dell'adultera nel diritto giustiniano e bizantino*, Torino 1975.
- Guarino 1943 A. Guarino, Studi sull'«incestum», *ZSS* 63 (1943), 175-267.
- Lançon 1999 B. Lançon, *A Roma nel Tardo Impero*, Milano 1999.

- McLynn 1994 N.B. McLynn, *Ambrose of Milan*, Berkeley - Los Angeles 1994.
- Messana 1998 V. Messana, *La politica religiosa di Graziano*, Roma 1998.
- Puliatti 2001 S. Puliatti, *Incesti crimina. Regime giuridico da Augusto a Giustiniano*, Milano 2001.
- Roda 1979 S. Roda, Il matrimonio fra cugini germani nella legislazione tardo imperiale, *SDHI* 45 (1979), 291-294.
- Roda 1981 S. Roda, *Commento storico al libro IX dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1981.
- Rotondi 1992 G. Rotondi, Indice dei richiami al diritto nei testi extragiuridici latini dei secoli IV-VII d.C., *Scritti giuridici* 1 (1922), 490-582.
- Sargenti - Siola 1991 M. Sargenti - R.B. Siola (a cura di), *Normativa imperiale e diritto romano negli scritti di S. Ambrogio. Epistulae - De Officiis - Orationes funebres*, Milano 1991.
- Silli 1983 P. Silli, Considerazioni sull'uso delle fonti letterarie per una palinogenesi delle costituzioni costantiniane, in G. Crifò - S. Giglio (a cura di), *AARC* V, Perugia 1983, 157-162.
- Silli 1995 P. Silli, Considerazioni sull'uso delle fonti letterarie per una palinogenesi delle costituzioni tardo-imperiali, in G. Crifò - S. Giglio (a cura di), *AARC* X, Milano 1995, 341-346.
- Sordi 1982 M. Sordi, Magno Massimo e l'Italia settentrionale, *Antichità altoadriatiche* 22 (1982), 50 ss.
- Sordi 1998 M. Sordi, I rapporti di Ambrogio con gli imperatori del suo tempo, in L. Pizzolato - M. Rizzi (a cura di), *AAVV Nec timeo mori*, Milano 1998, 107 ss.
- Sordi 2000 M. Sordi, *L'impero romano-cristiano al tempo di Ambrogio*, Milano 2000.
- Sordi 2000<sup>2</sup> M. Sordi, La morte di Teodosio e il «De obitu Theodosii» di Ambrogio, *ACD* 36 (2000<sup>2</sup>), 131-136.
- Vera 1981 D. Vera, *Commento storico alle relationes di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1981.
- Vismara 1990 G. Vismara, Ambrogio e Teodosio: i limiti del potere, *SDHI* 56 (1990), 256-269.

## ABBREVIAZIONI

- PLRE* A.H.M. Jones - J. Martindale - J. Morris (eds.), *The Prosopography of the Later Roman Empire*, I, Cambridge 1971.
- CIL* Th. Mommsen - H. Dessau - O. Hirschfeld (hrsgg.), *Corpus Inscriptionum Latinarum*, Berlin 1863.